




<p>CSQA Certificazioni Srl  Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)  Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070  csqa@csqa.it – www.csqa.it</p>		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 1 di 15	



***REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI IN CONFORMITÀ AL SISTEMA DI  
QUALITÀ “QV” RISPETTO ALLA LEGGE  
DELLA REGIONE VENETO N. 12/2001***

CSQA Certificazioni Srl  
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)  
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070  
csqa@csqa.it — www.csqa.it




Verificato da: DIR

Approvato da: CSI

ITA\_REG\_QV

Bozza\_ Rev. 7 –  
21/12/2022


Pag. 2 di 15

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it — www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 3 di 15	

## **INDICE**

1.	GENERALITÀ .....	5
2.	CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE .....	5
3.	CONTRATTO FRA CSQA E IL RICHIEDENTE LA CERTIFICAZIONE .....	6
4.	VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE .....	7
5.	NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE .....	7
6.	PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE.....	7
7.	FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITA' .....	8
8.	ESECUZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE .....	8
9.	VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI .....	9
10.	PROVE DI TIPO.....	9
11.	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' .....	10
12.	VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE .....	10
13.	CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI.....	11
14.	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RELATIVI PROVVEDIMENTI .....	11
15.	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA' .....	12
16.	RICORSI .....	12
17.	RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE.....	13
18.	USO DEL CERTIFICATO /MARCHIO QV (ETICHETTATURA DEL PRODOTTO, MATERIALE PUBBLICITARIO, DDT) .....	13
19.	USO DEL CERTIFICATO/ MARCHIO DI CSQA .....	14
20.	LOGO A DISPOSIZIONE .....	15

CSQA Certificazioni Srl  
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)  
Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070  
csqa@csqa.it — www.csqa.it




Verificato da: DIR

Approvato da: CSI

ITA\_REG\_QV

Bozza\_ Rev. 7 –  
21/12/2022

Pag. 4 di 15


<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it – www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 5 di 15	

## 1. GENERALITÀ

- 1.1. Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da CSQA per la certificazione dei prodotti identificabili dal marchio QV rispetto alla Legge della Regione VENETO n. 12/2001 e riassume gli obblighi che i richiedenti la certificazione e le Organizzazioni certificate hanno per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione.
- 1.2. Oltre a quanto espressamente riportato nel presente documento si ritengono applicabili tutti i documenti, regolamenti, leggi in vigore al momento della presentazione della domanda di certificazione.
- 1.3. Tali documenti sono scaricabili dal sito: <http://www.regione.veneto.it>

## 2. CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE


- 2.1. L'Operatore richiedente, per ottenere e mantenere la certificazione deve:
  - attuare e mantenere un sistema di gestione documentato conforme alle disposizioni della norma di riferimento; (documentazione regionale: Disposizioni sul sistema di qualità Qualità Verificata Allegato A alla DGR nr. 2114 del 19 dicembre 2017 – di seguito disposizioni regionali - regolamento, disciplinari ecc.)
  - avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti di legge e regolamentati;
  - avere attivato e reso operative le attività comprese nel campo di applicazione per il quale si richiede la certificazione.
  - prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste nel presente regolamento;
  - permettere al personale incaricato da CSQA, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla certificazione
  - permettere l'effettuazione, da parte del personale di CSQA o di laboratori incaricati da CSQA, dei campionamenti di prodotto previsti dal piano di campionamento specifico e straordinari nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica;
  - permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di CSQA, ad osservatori di CSQA, valutatori dell'organismo di accreditamento o di altro Ente/Federazione di cui CSQA è membro. Lo scopo di tali partecipazioni è l'addestramento di nuovo personale e/o la sorveglianza sull'operato dei valutatori di CSQA. Gli osservatori/ valutatori in affiancamento accompagnano sempre i valutatori di CSQA durante lo svolgimento della verifica ispettiva;
  - comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno progettato, realizzato e mantenuto la certificazione di prodotto;
  - comunicare in anticipo i nominativi di eventuali consulenti dell'Operatore che partecipano alla verifica ispettiva, i quali devono mantenere esclusivamente il ruolo di osservatori, a meno che non chiamati in causa da uno dei componenti del Gruppo di Valutazione per chiarimenti;
  - mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;
  - comunicare tempestivamente a CSQA qualsiasi modifica apportata all'Operatore (vedi capitolo 12);
  - formulare le proposte di azioni correttive compilando e firmando i moduli relativi, inviandone copia a CSQA secondo le modalità e le tempistiche indicate da CSQA.
  - soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CSQA entro il periodo di tempo concordato;
  - rispettare quanto previsto dal presente Regolamento relativamente alle modalità per pubblicizzare la certificazione e per l'uso dei loghi;

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it – www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 6 di 15	

- regolare le specifiche di spesa riportate nell’offerta economica di riferimento, in relazione all’attività di certificazione effettuate, indipendentemente dall’esito della stessa;
  - mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. L’Operatore richiedente deve prendere in considerazione anche i reclami pervenuti a eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto di certificazione e per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto;
  - comunicare a CSQA i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
  - avere pianificato (il primo anno) o completato (gli anni successivi) un ciclo di verifiche ispettive interne nell’ultimo anno che abbia coperto tutti gli aspetti e tutti gli Operatori interessati al progetto di certificazione.
- 2.2. A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, CSQA, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotta le azioni del caso che possono comportare nei casi più gravi la sospensione e la revoca della validità della certificazione (si vedano al riguardo le Condizioni Generali di Contratto riportate nel Contratto di Certificazione).

### **3. CONTRATTO FRA CSQA E IL RICHIEDENTE LA CERTIFICAZIONE**

- 3.1. La fase contrattuale prevede la definizione del contratto fra il richiedente la certificazione e CSQA. CSQA si ritiene incaricato come organismo di controllo QV dal richiedente solo a seguito della sottoscrizione del contratto di certificazione e dell’offerta economica.
- 3.2. Questa fase si compone dei seguenti passaggi:
1. L’Operatore che intende ottenere la certificazione contatta CSQA per presentare la domanda per aderire al sistema di controllo previsto dalla L.R. 12/2001; La presentazione della domanda prevede l’invio del Questionario per la richiesta dei dati, e del PAP (Piano Annuale di Produzione) compilato su apposito modulo fornito da CSQA.
  2. A seguito del positivo accoglimento della domanda, sulla base dei dati comunicati nella domanda stessa, CSQA emette un’offerta economica
  3. CSQA invia al richiedente la seguente documentazione:
    - **Il Contratto di Certificazione** riportante l’Offerta Economica redatta sulla base del tariffario in vigore e le Condizioni Generali di Contratto;
    - **Il presente Regolamento di Certificazione** dei prodotti in conformità al sistema di qualità “QV” rispetto alla legge della Regione Veneto n. 12/2001;
  4. Il richiedente provvede a firmare, tramite il proprio rappresentante legale, e a restituire a CSQA, il Contratto di Certificazione summenzionato accettando in tal modo le prescrizioni contenute nello stesso e nel presente regolamento.
- 3.3. La richiesta di certificazione può essere inoltrata da:
- a. Imprese di produzione primaria singole o associate
  - b. Imprese di lavorazione o trasformazione singole o associate.
- 3.4. Al momento della presentazione della domanda di ammissione, ciascun soggetto richiedente deve essere

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it — www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 7 di 15	

in possesso di questi requisiti:

- a. appartenere ad una delle categorie di operatore previste per i prodotti indicati nella domanda;
  - b. iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, se previsto dalla normativa vigente, o presso analoghi organismi di altri Stati membri dell'Unione europea, con codice primario di attività (ATECO 2007) compreso in una delle sezioni: A.01, A.03, C.10, C.11 (o equivalente in caso d'iscrizione in pubblici registri di altri Stati membri).
- 3.5. L'accesso in forma associata nel sistema di controllo QV prevede la costituzione di filiere ed il coordinamento delle attività degli operatori aderenti da parte dell'organizzazione capo-filiera.  
In caso di accesso in forma associata la domanda viene inviata direttamente dal soggetto "capo filiera" indicando in allegato l'elenco completo delle aziende aderenti alla filiera con le quali DEVE aver stipulato contratti di consegna e vendita come indicato al paragrafo 6.3, comma 2 lettera c) dell'allegato A alla Dgr n. 2114 del 19 dicembre 2017. Il contratto di conferimento non deve essere stipulato nel caso di Cooperative / associazioni.
- 3.6. Ciascun operatore deve confermare annualmente l'intenzione di permanere nel sistema di controllo QV, presentando a CSQA un nuovo PAP o confermando il PAP dell'anno precedente. La mancata conferma determina l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo QV.

#### **4. VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE**


- 4.1. La verifica ispettiva iniziale viene pianificata solo dopo la sottoscrizione dell'accordo economico con CSQA da parte del richiedente la certificazione.
- 4.2. L'epoca di svolgimento della visita ispettiva iniziale viene definita da CSQA sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di non conformità del richiedente o di altre valutazioni in grado di assicurare un controllo efficace e significativo sul rispetto dei disciplinari di produzione indicati nel PAP.
- 4.3. La verifica ispettiva iniziale ha lo scopo di accertare la presenza delle condizioni che rendono il soggetto richiedente suscettibile di corretta applicazione dei disciplinari di produzione indicati nella domanda.

#### **5. NOMINA DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE**

- 5.1. CSQA, nel predisporre le attività di verifica, procede a nominare un Gruppo di Valutazione (composto da un valutatore Responsabile del gruppo stesso e eventualmente da altri valutatori).
- 5.2. CSQA comunica preventivamente all'Operatore/ organizzazione capofiliera i nominativi dei componenti il Gruppo di Valutazione. L'Operatore/ organizzazione capofiliera ha a disposizione 1 giorno per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni e richiedere la sostituzione di uno o più dei valutatori. Tale eventuale richiesta non potrà essere accettata da CSQA nel caso di aspetti inerenti le competenze tecniche del gruppo di valutazione.

#### **6. PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE**

- 6.1. Il Responsabile del Gruppo di Valutazione pianifica con l'Operatore/ organizzazione capofiliera la data della verifica ispettiva di certificazione.
- 6.2. L'Operatore/ organizzazione capofiliera ha a disposizione 1 giorno per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni sulla composizione del Gruppo di Valutazione e richiedere la sostituzione di uno o più valutatori. Tale eventuale richiesta non potrà essere accettata da CSQA nel caso di aspetti inerenti le competenze tecniche del gruppo di valutazione.

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it – www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 8 di 15	


## 7. FASE DI VALUTAZIONE – GENERALITA'

- 7.1. CSQA valuta la conformità a fronte della documentazione regionale applicabile al / ai prodotto / i oggetto di certificazione
- 7.2. La valutazione viene effettuata secondo le norme ISO/IEC 17065:2012 e UNI EN ISO 19011 nelle revisioni correnti e successive modifiche e integrazioni.
- 7.3. I valutatori di CSQA nel corso delle verifiche ispettive sono tenuti a limitare al minimo le interferenze con l'attività dell'Operatore verificato.
- 7.4. In tutti i casi previsti dal Piano dei controlli, CSQA prevede inoltre l'esecuzione di controlli analitici (prove di tipo) che hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato dal richiedente.
- 7.5. Le attività di verifica e i controlli analitici vengono eseguiti nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano dei controlli.
- 7.6. La presentazione da parte dell'Operatore/ organizzazione capofiliera di rapporti di verifiche ispettive eseguite da altri Organismi di certificazione/ Enti riconosciuti o convenzionati con CSQA, può esimere, a giudizio insindacabile di CSQA, da alcune delle attività di verifica ispettiva, sulla base di procedure stipulate da CSQA con tali Enti.

## 8. ESECUZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE

- 8.1. In funzione della stagionalità produttiva CSQA provvede ad ispezionare i siti produttivi ed eseguire esami analitici sui prodotti destinati alla certificazione a fronte di un disciplinare di produzione ai sensi della L.R. 12/2001 secondo le modalità stabilite.
- 8.2. I criteri utilizzati per le verifiche ispettive iniziali sono i seguenti:

Tipo di impresa	Numero minimo di visite ispettive
Impresa di produzione primaria singola	1 visita ispettiva presso ogni UTE/unità di produzione indicata nel PAP (primo anno)
	1 visita ispettiva/anno presso ogni UTE/unità di produzione indicata nel PAP (anni successivi al primo) *
Impresa di lavorazione o trasformazione singola	1 visita ispettiva/anno presso la sede aziendale
	1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento dell'impresa indicato nel PAP
Imprese associate (filiera)	1 visita ispettiva/anno presso la sede dell'organizzazione capo-filiera
	1 visita ispettiva/anno presso ogni centro/stabilimento dell'organizzazione capo-filiera indicato nel PAP [nei casi previsti]
	√ n visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti (n = numero produttori primari aderenti) [nei casi previsti]
	√ n visite ispettive/anno presso ogni categoria di operatori aderenti (n = numero imprese di lavorazione o trasformazione aderenti) [nei casi previsti] **
	√ n visite ispettive/anno presso gli operatori aderenti (n = numero esercizi commerciali aderenti) [nei casi previsti]

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it — www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 9 di 15	

**NOTE:**

UTE: “unità tecnico-economica”: l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell’ambito dell’anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva (articolo 1, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503); termine equivalente a “unità di produzione” per le imprese ubicate in altri Stati membri dell’Unione europea;

\* Riducibile a 1 visita ispettiva/anno presso  $v_n$  UTE/unità di produzione, se le UTE/unità di produzione sono del tutto omogenee dal punto di vista strutturale, dei processi produttivi applicati, delle caratteristiche pedo-climatiche e ambientali, ecc.

Il campione di UTE/unità di produzione da sottoporre a controllo deve essere aggiornato ogni anno in modo che ciascuna UTE/unità di produzione venga controllata ogni numero di anni pari a:  $v_n$  ( $n$  = numero di UTE/unità di produzione omogenee).

\*\* Il numero minimo di visite ispettive deve essere determinato per ogni categoria di operatori aderenti (esempio:  $v_n$  visite ispettive/anno presso i macellatori +  $v_n$  visite ispettive/anno presso i porzionatori, ecc.).


- 8.3. CSQA provvede ad effettuare campionamenti e controlli analitici secondo modalità e criteri definiti dal piano dei controlli, in relazione al/ ai prodotto/i oggetto di certificazione  
I controlli analitici vengono effettuati presso un laboratorio di analisi concordato fra le parti purché accreditato Accredia per le analisi richieste.

## **9. VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI**

- 9.1. In caso di situazioni particolari definite nelle disposizioni regionali quali ad es. la presenza di non conformità particolarmente gravi, CSQA si riserva di procedere all’effettuazione di una verifica supplementare (non prevista cioè nel piano di sorveglianza standard) avente il fine di verificare l’adozione da parte dell’Operatore/organizzazione capofiliera di efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate.

## **10. PROVE DI TIPO**

- 10.1. Laddove si rendano necessari, in funzione del disciplinare di produzione di riferimento e del relativo Piano dei controlli, CSQA prevede l’esecuzione di controlli analitici (prove di tipo) che hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione e verificare l’affidabilità dei controlli analitici effettuati dall’Operatore/ organizzazione capofiliera richiedente.
- 10.2. CSQA pianifica le prove di tipo secondo le frequenze e le numerosità definite nel piano dei controlli in relazione al/ ai prodotto/i oggetto di certificazione.
- 10.3. Le prove vengono eseguite (a spese del richiedente) prioritariamente presso un laboratorio scelto di comune accordo con CSQA tra i laboratori di prova accreditati per la specifica prova analitica da commissionare, nell’ambito del sistema di certificazione europeo, in accordo alle norme europee relative all’accreditamento dei laboratori.
- 10.4. Le prove analitiche possono essere effettuate in occasione della verifica di certificazione/ rinnovo o in momenti diversi in funzione delle diverse esigenze.
- 10.5. CSQA preleva dalla normale produzione un numero sufficiente di campioni di ciascun prodotto per sottoporli a tutte le prove ed accertamenti necessari per verificarne la conformità alle specifiche tecniche contenute nella norma di riferimento.
- 10.6. I campionamenti possono essere effettuati dall’ispettore CSQA incaricato della verifica ispettiva, da laboratori qualificati o da personale CSQA.

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it — www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 10 di 15	


- 10.7. Nel caso in cui, al termine delle prove di tipo, la matrice campionata non risultasse conforme a quanto riportato nel documento tecnico di riferimento, verrà formalizzato un rilievo la cui gravità sarà definita in conformità al Piano dei controlli. A fronte del rilievo saranno adottati i provvedimenti definiti nelle disposizioni regionali.
- 10.8. In caso di esito analitico non conforme, il richiedente ha facoltà di non accettare il rapporto di prova e richiedere un'ulteriore analisi, da eseguire sul contro campione di CSQA. La richiesta di contro analisi deve pervenire a CSQA in forma scritta entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica dell'esito analitico non conforme da parte di CSQA. Il laboratorio incaricato dell'esecuzione della controanalisi deve essere scelto in accordo fra le parti e secondo le disposizioni del precedente punto 10.3. L'esito della contro analisi è considerato definitivo. In caso di esito non conforme CSQA formalizzerà la non conformità secondo quanto definito al precedente punto 10.7.
- 10.9. In caso di non conformità rispetto ai requisiti oggetto di certificazione CSQA richiede all'Operatore/organizzazione capofiliera le modalità di trattamento del prodotto non conforme e le relative azioni correttive. Le stesse sono oggetto di valutazione da parte di CSQA che, sulla base delle indicazioni previste dalle disposizioni regionali, stabilisce i provvedimenti da applicare, incluse eventuali verifiche ispettive supplementari e/o eventuali controlli analitici supplementari. CSQA può provvedere inoltre ad intensificare i controlli analitici le cui spese saranno a carico dell'Operatore/organizzazione capofiliera.

## **11. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

- 11.1. Il certificato di conformità viene rilasciato, successivamente alla verifica iniziale, in accordo alle procedure definite nel Manuale delle procedure di CSQA. Il certificato di conformità viene rilasciato dopo:
- Il completamento della fase di certificazione che prevede verifiche ispettive e prove analitiche.
  - La risoluzione (chiusura) delle non conformità riscontrate in fase di verifica e indicate come bloccanti (che prevedono la sospensione dell'operatore) nelle disposizioni regionali.
- NB: per la gestione delle non conformità da parte dell'OdC si applica la procedura descritta al par. 14 del presente documento.
- 11.2. Il certificato di conformità è riferito ai prodotti oggetto della richiesta di certificazione e viene inviato in originale all'Operatore/organizzazione capofiliera certificata.
- 11.3. Il certificato di conformità autorizza l'Operatore/organizzazione capofiliera a far uso del Marchio QV, esclusivamente sui prodotti certificati, a seguito dell'ottenimento della concessione da parte della Regione Veneto.
- 11.4. Il certificato di conformità di prodotto viene rilasciato con validità annuale.
- 11.5. L'Operatore certificato che ha confermato l'intenzione di permanere nel sistema di controllo QV tramite presentazione di un nuovo PAP, è sottoposto annualmente ad audit e a controlli analitici di rinnovo della certificazione. In caso di Operatore associato le attività di audit e di controllo analitico per il rinnovo del certificato coinvolgono l'intera filiera.

## **12. VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE**

- 12.1 Fatto salvo il caso di recesso dal sistema dei controlli, per le annualità successive a quella alla quale si riferisce la certificazione, gli Operatori/ le organizzazioni capofiliera certificati devono trasmettere a CSQA preventivamente alla verifica ispettiva il nuovo PAP. In caso di mancata presentazione del PAP CSQA non procederà con l'iter di rinnovo della certificazione.

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it — www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 11 di 15	


12.2 L'ingresso di nuovi soggetti per le filiere già certificate dovrà essere comunicato a CSQA tramite aggiornamento del PAP. I nuovi soggetti saranno sottoposti ad audit a campione secondo i criteri definiti nel Piano dei Controlli di riferimento. A fronte dell'esito positivo dei controlli CSQA aggiornerà il certificato di conformità inserendo i nuovi soggetti. L'eventuale uscita dalla filiera di soggetti qualificati dovrà essere tempestivamente comunicata a CSQA che provvederà a formalizzare la loro uscita aggiornando il certificato di conformità con delibera del Comitato Esecutivo di CSQA. Il certificato di conformità sarà revisionato e inviato in originale all'Organizzazione certificata.

### **13. CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI**

- 13.1. CSQA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come non conformità. Le non conformità sono classificate in conformità a quanto riportato nell'allegato A alla Dgr n. 2114 del 19 dicembre 2017.
- 13.2. A fronte di una non conformità CSQA applicherà la relativa misura applicabile secondo le disposizioni all'Allegato A DGR n. 2114 del 19 dicembre 2017.

### **14. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RELATIVI PROVVEDIMENTI**

- 14.1. A fronte di una non conformità l'Operatore/ organizzazione capofiliera ha facoltà di presentare - entro 5 giorni lavorativi dalla formalizzazione del rilievo - eventuale richiesta di declassamento o annullamento. Tale richiesta deve essere accompagnata dalla relativa motivazione, supportata da adeguata documentazione. La richiesta sarà valutata dal Comitato Esecutivo di CSQA, che deciderà se accogliere la richiesta.
- 14.2. Trascorso il tempo previsto per presentare riserve da parte dell'Operatore/ organizzazione capofiliera, secondo quanto definito al precedente punto 14.1, il Comitato Esecutivo di CSQA conferma il rilievo e contestualmente dispone l'applicazione dei provvedimenti previsti dal Piano dei Controlli in relazione al rilievo riscontrato.
- 14.3. Qualora, in occasione dei controlli venissero rilevate situazioni di mancato soddisfacimento delle prescrizioni relative al richiedente, al prodotto, al servizio o al processo di ottenimento, tali evenienze devono essere opportunamente documentate a cura del soggetto che le rileva.
- 14.4. Tutte le non conformità riscontrate da CSQA vengono classificate secondo le prescrizioni dell'art. 9 delle disposizioni regionali.
- 14.5. A fronte di ciascuna non conformità rilevata, CSQA adotta i provvedimenti definiti al capitolo 9.2 delle disposizioni regionali, di seguito riportato:
- "1. Alle difformità, irregolarità e infrazioni accertate dagli organismi di controllo sono applicate, rispettivamente, questi provvedimenti: richiamo formale, sospensione, esclusione dal sistema di controllo QV.*
- 2. I provvedimenti di richiamo formale, sospensione ed esclusione dal sistema di controllo QV vengono applicate direttamente all'operatore, sia esso concessionario o meno, da parte dell'ODC.*
- 3. Nei casi di accertamento di una difformità, l'ODC dispone un richiamo formale accompagnato da una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva e per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.*
- 4. Nei casi di accertamento di una irregolarità, l'ODC dispone una sospensione del certificato di conformità o del singolo operatore aderenti in filiera e, se l'operatore è un concessionario, dell'uso del marchio QV, accompagnata da una richiesta di azione correttiva e stabilisce i tempi per l'adozione dell'azione correttiva e per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.*

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it — www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 12 di 15	

5. Il provvedimento di sospensione comporta il divieto di emettere dichiarazioni di conformità, secondo la gravità della non conformità, su lotti o partite di produzione o sull'intera produzione per un periodo massimo di ventiquattro mesi; se l'operatore è un concessionario, la sospensione comporta anche il divieto di usare il marchio QV sulle medesime quantità di prodotto e per il medesimo periodo.

6. La sospensione riguarda i singoli prodotti per i quali sono state accertate irregolarità o infrazioni, o tutti i prodotti, secondo la tipologia di irregolarità o infrazione.

7. L'operatore al quale viene notificato un richiamo formale o una sospensione può presentare ricorso contro le decisioni dell'ODC, nei termini e con le modalità previste dal regolamento tecnico del sistema di controllo dei prodotti con marchio "Qualità Verificata" dell'ODC interessato.

8. Il ricorso dell'operatore viene gestito in conformità al regolamento tecnico del sistema di controllo dei prodotti con marchio "Qualità Verificata" dell'ODC interessato.

9. La sospensione cessa dopo che l'ODC abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva o, a seguito di accoglimento del ricorso dell'operatore, dopo la comunicazione di annullamento del provvedimento di sospensione.

10. Nei casi di accertamento di una infrazione, l'ODC dispone una sospensione in via cautelativa e d'urgenza, senza richiesta di azioni correttive, e l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo QV; se l'operatore è un concessionario, l'ODC propone alla struttura regionale la decadenza totale della concessione d'uso del marchio QV, dandone comunicazione all'interessato.

11. Nei casi di accoglimento della proposta di decadenza formulata dall'ODC, il Direttore della struttura regionale, con proprio decreto da pubblicarsi nel BUR, dispone la decadenza totale della concessione d'uso del marchio QV.

12. L'operatore escluso dal sistema di controllo QV per infrazione non può presentare una nuova domanda di ammissione prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data di esclusione dal sistema di controllo QV.

13. Il concessionario per il quale sia stata disposta la decadenza della concessione d'uso del marchio QV, non può presentare una nuova domanda di concessione prima che siano trascorsi almeno trentasei mesi dalla data del decreto di decadenza della concessione.

14. La decadenza della concessione d'uso del marchio QV determina, con effetto immediato, il divieto di distribuire etichette, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV per i prodotti interessati, come previsto dal paragrafo 6, punto 1 del Regolamento d'uso.

14.6. In caso di adozione di un provvedimento di sospensione e/o di esclusione dell'operatore dal sistema di controllo, il Comitato Esecutivo di CSQA dispone contestualmente la sospensione e/o la revoca del certificato di conformità.

## **15. SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA'**


15.1. L'attività di certificazione di CSQA viene, come richiesto dalle norme di accreditamento, costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni industriali e del commercio.

15.2. Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità delle attività di CSQA garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.

## **16. RICORSI**

16.1. L'Operatore/ l'organizzazione capofiliera ha facoltà di presentare ricorso al Comitato di Appello di CSQA contro i provvedimenti e le decisioni adottate dal Comitato Esecutivo di CSQA a seguito delle attività di controllo.

16.2. Il ricorso potrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa dall'OdC e dovrà essere indirizzato al Presidente del Comitato di Appello (cfr. modulo per la compilazione del ricorso MOD080 disponibile all'indirizzo [www.csqa.it/CSQA/Download/Ricorsi-e-Reclami](http://www.csqa.it/CSQA/Download/Ricorsi-e-Reclami)).

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it — www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 13 di 15	


- 16.3. Il ricorso dovrà essere sottoscritto dall'operatore interessato (Legale Rappresentante dell'azienda) e dovrà contenere la chiara indicazione del provvedimento impugnato e delle ragioni su cui si basa la richiesta, nonché l'indicazione della eventuale documentazione che si intende produrre.
- 16.4. Il Comitato di Appello esamina il ricorso, ascolta i rappresentanti dell'operatore se richiesto e decide entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
- 16.5. Le delibere verranno ufficializzate al ricorrente tramite lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata.
- 16.6. Le spese relative al ricorso rimarranno a totale carico della parte soccombente.
- 16.7. Le decisioni dell'organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per l'OdC e per il ricorrente e sono impugnabili esclusivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria.

## **17. RINNOVO DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE**

- 17.1. La validità del contratto viene indicata nella parte 1 del "Contratto di Certificazione"
- 17.2. Le procedure di rinnovo della validità della certificazione sono le medesime attuate per l'effettuazione della verifica di certificazione.
- 17.3. La verifica ispettiva di rinnovo deve essere svolta prima della scadenza del certificato.

## **18. USO DEL CERTIFICATO /MARCHIO QV (ETICHETTATURA DEL PRODOTTO, MATERIALE PUBBLICITARIO, DDT)**

- 18.1. Il marchio QV deve essere usato solo sui prodotti indicati nel certificato di conformità emesso da CSQA, secondo le disposizioni di cui al Manuale di Identità visiva e al Regolamento d'uso del marchio QV.
- 18.2. Prima di procedere alla stampa delle etichette e degli altri materiali d'imballaggio e informativi recanti il marchio QV (fascette, involucri, cartellini, imballaggi, carta intestata, materiale promozionale e pubblicitario, ecc.), ogni concessionario deve sottoporre i bozzetti e le proposte di tali materiali alla preventiva valutazione di CSQA ed acquisire l'autorizzazione alla stampa. Tutte le etichette e/o modalità di presentazione del prodotto e/o pubblicità che recano riferimenti alla certificazione QV devono essere trasmesse a CSQA per l'approvazione prima del loro utilizzo.
- 18.3. L'etichettatura del prodotto deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal Regolamento uso del marchio QV.
- 18.4. Il prodotto confezionato potrà essere identificato con il marchio/contrassegno/etichettatura aggiuntiva solo a seguito dell'ottenimento da parte di CSQA del certificato di conformità del prodotto e solo a seguito della approvazione formale delle etichette da parte di CSQA.
- 18.5. L'approvazione delle etichette/documentazione aziendale e materiale pubblicitario recante riferimenti alla certificazione QV, avviene secondo le modalità brevemente riepilogate:
1. il concessionario invia a CSQA le etichette da utilizzare per l'identificazione del prodotto confezionato o del servizio;

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it — www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 14 di 15	


2. qualora le etichette/materiale pubblicitario/documentazione aziendale siano ritenute conformi CSQA comunica formalmente l’approvazione al concessionario.

**NB:** Il concessionario è autorizzato ad utilizzare le etichette approvate esclusivamente sul prodotto certificato in regime di licenza d’uso e il concessionario è l’unico responsabile del corretto uso del marchio e della sua apposizione sul solo prodotto conforme. La conformità dell’uso delle etichette è valutata attraverso le verifiche ispettive annuali sul concessionario. Il concessionario manleva CSQA da conseguenze derivanti dall’uso scorretto del contrassegno. Il concessionario è responsabile del corretto impiego delle etichette. Eventuali utilizzi scorretti di tali etichette saranno sanzionati da CSQA.

3. qualora le etichette/ materiale pubblicitario/ documentazione aziendale non siano ritenute conformi al Regolamento Regionale, CSQA comunica formalmente la mancata approvazione al concessionario indicando puntualmente gli aspetti non conformi;
  4. il concessionario deve trasmettere le etichette/materiale pubblicitario/documentazione aziendale corretti, sulla base delle osservazioni formulate, a CSQA che provvederà, se del caso, alla approvazione delle stesse;
  5. il concessionario e CSQA archiviano le etichette/materiale pubblicitario/documentazione aziendale approvati oltre all’evidenza dell’approvazione.
- 18.6. Per il prodotto venduto sfuso (in cisterna, tank, rimorchio ed altre modalità) non è concesso l’uso del contrassegno. Il DDT dovrà tuttavia riportare il riferimento alla conformità al disciplinare QV in modo da indicare inequivocabilmente la conformità del prodotto al cliente destinatario. Nel DDT deve pertanto essere riportato il riferimento a “prodotto + disciplinare + Organismo di controllo”. L’utilizzo in DDT di quanto sopra riportato è consentito esclusivamente per prodotto QV. Copia di un DDT tipo deve essere trasmesso a CSQA per approvazione prima dell’uso

## **19. USO DEL CERTIFICATO/ MARCHIO DI CSQA**

- 19.1. L’Operatore/ organizzazione capofiliera certificata è autorizzata ad esporre in azienda il certificato di conformità di prodotto.
- 19.2. Il marchio di CSQA può essere utilizzato in accordo alle regole generali già illustrate all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto
- 19.3. L’Operatore/ organizzazione capofiliera che ha ottenuto una certificazione di Prodotto QV e che intende dare comunicazione della certificazione, deve richiedere SEMPRE E PREVENTIVAMENTE esplicita autorizzazione a CSQA, inviando copia delle bozze. Tutte le etichette e/o modalità di presentazione del prodotto e/o pubblicità che recano riferimenti alla certificazione QV devono essere trasmesse a CSQA per l’approvazione prima del loro utilizzo. CSQA si impegna a rilasciare l’approvazione (se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente regolamento e delle citate Condizioni Generali di Contratto) entro massimo 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione. L’autorizzazione di CSQA è vincolante e l’Operatore/ organizzazione capofiliera deve conformarsi alle decisioni di CSQA stesso relative alle modalità di comunicazione della certificazione.
- 19.4. Le comunicazioni relative alla certificazione saranno oggetto di successivo controllo da parte di CSQA per verificarne la conformità al presente regolamento, durante le normali attività di sorveglianza ed eventualmente con indagini a campione su stampa, punti vendita, etc. L’Operatore/ organizzazione capofiliera ha l’obbligo di conservare tutte le comunicazioni relative alla certificazione effettuate e di renderle disponibili in sede di sorveglianza ai valutatori di CSQA.

<b>CSQA Certificazioni Srl</b> Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) Tel. 0445 313011 – Fax 0445 313070 csqa@csqa.it — www.csqa.it		Verificato da: DIR	Approvato da: CSI
		ITA_REG_QV	Bozza_ Rev. 7 – 21/12/2022
		Pag. 15 di 15	

19.5. Qualora durante l'attività di sorveglianza si riscontrino delle situazioni in contrasto con il presente regolamento o alle citate Condizioni Generali di Contratto, esse saranno segnalate all'Operatore/ organizzazione capofiliera che dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per eliminare più rapidamente possibile tali difformità. Tali azioni devono essere comunicate a CSQA e da questi accettate.

19.6. L'Operatore/ organizzazione capofiliera è tenuta al rispetto anche di eventuali prescrizioni aggiuntive, relative alla pubblicità e all'uso dei logo, riportate nelle norme o documenti di riferimento prescrittivi per la certificazione.

19.7. L'utilizzo del marchio è rilasciato in regime di licenza d'uso ovvero è l'Operatore/ organizzazione capofiliera certificata l'unica responsabile del corretto uso del marchio e della sua apposizione sul solo prodotto conforme.

## 20. LOGO A DISPOSIZIONE

TIPO	AUTORIZZAZIONI ALL'USO	CONDIZIONI PER L'USO	LOGO
<b>PRODOTTO CERTIFICATO</b>	Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione di un prodotto agroalimentare a fronte della L.R. Veneto 31/05/2001, n. 12	Va utilizzato per le comunicazioni riguardanti la certificazione su etichette e/o imballi primari dei prodotti. E' ammesso l'utilizzo anche su fatture, DDT, carta intestata, pubblicità, siti internet etc. L'Organizzazione è tenuta a provvedere di inserire negli appositi campi i riferimenti al documento normativo e al numero di certificato ottenuto.  Colore rosso pantone n. 183 756	 <b>PRODOTTO CERTIFICATO</b> L.R. VENETO 31/05/01 n. 12 – CERT. n° 00000
<b>LOGO MULTINORMA Opzione 1</b>	Nel caso di certificazioni riferite a più norme può essere utilizzato il formato "logo multinorma" con le diciture di tutte o parte delle norme certificate.  Tale formato: - può essere utilizzato su etichette, imballi primari, rapporti di prova qualora riporti esclusivamente i riferimenti a certificazioni di prodotto/servizio; nel caso contenga riferimenti a certificazioni di sistema (es. ISO 9001) può essere utilizzato esclusivamente su documentazione aziendale (fatture, DDT, carta intestata, materiale pubblicitario, sito web, ecc.); - può essere utilizzato abbinato al logo dell'ente di accreditamento (ACCREDIA) solo ed esclusivamente se tutte le norme certificate sono accreditate dallo stesso ente di accreditamento; - può essere usato dal cliente solo previa autorizzazione all'uso scritta da parte di CSQA.		 NORMA XXXX – CERT. n° 0000 NORMA XXXX – CERT. n° 0000 NORMA XXXX – CERT. n° 0000
<b>LOGO MULTINORMA Opzione 2</b>	Nel caso di certificazioni riferite a più norme può essere utilizzato il formato "logo multinorma" con le diciture di tutte o parte delle norme certificate.  Tale formato: - può essere utilizzato su etichette, imballi primari, rapporti di prova qualora riporti esclusivamente i riferimenti a certificazioni di prodotto/servizio; nel caso contenga riferimenti a certificazioni di sistema (es. ISO 9001) può essere utilizzato esclusivamente su documentazione aziendale (fatture, DDT, carta intestata, materiale pubblicitario, sito web, ecc.); - può essere utilizzato abbinato al logo dell'ente di accreditamento (ACCREDIA) solo ed esclusivamente se tutte le norme certificate sono accreditate dallo stesso ente di accreditamento; - può essere usato dal cliente solo previa autorizzazione all'uso scritta da parte di CSQA.		 NORMA XXXX – CERT. n° 0000 NORMA XXXX – CERT. n° 0000 NORMA XXXX – CERT. n° 0000